

FONDO PER I FAMILIARI DEGLI STUDENTI VITTIME DI INFORTUNI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Istruzioni per la compilazione e la trasmissione delle istanze

Modalità di compilazione delle istanze

Il beneficio è erogato dall'Inail dietro presentazione di istanza redatta dagli interessati sul modulo cartaceo pubblicato in allegato al decreto interministeriale 25 settembre 2023 o sul modulo realizzato in versione editabile e disponibile nel portale Inail¹.

L'istanza deve essere sottoscritta dal richiedente, che può essere lo stesso beneficiario o un suo delegato o rappresentante legale.

Nel caso di **un solo familiare avente diritto** l'istanza deve essere redatta e sottoscritta dal richiedente stesso².

Nel caso di **concorso tra più familiari aventi diritto**, l'istanza può essere formulata:

- ✓ da ciascun beneficiario singolarmente: **istanza singola**;
- ✓ da tutti i beneficiari che delegano il richiedente: **istanza cumulativa**;
- ✓ da alcuni soltanto dei beneficiari che delegano il richiedente: **istanza plurima**.

L'istanza singola e quella plurima possono coesistere se il numero di familiari aventi diritto è superiore a due.

L'istanza – singola, cumulativa o plurima - deve sempre indicare, negli appositi campi, i nominativi degli altri familiari aventi diritto, come indicati nel decreto interministeriale 25 settembre 2023.

In particolare:

- ✓ l'**istanza singola** deve riportare³ i nominativi di tutti i familiari aventi diritto e le relative informazioni indicate nel modulo; l'ultima colonna non deve riportare le firme degli altri familiari aventi diritto;
- ✓ l'**istanza cumulativa** deve riportare i nominativi di tutti i familiari aventi diritto e le relative informazioni indicate nel modulo, nonché, nell'ultima colonna, le loro firme;
- ✓ l'**istanza plurima** deve riportare:
 - i nominativi di tutti i familiari aventi diritto;
 - per i deleganti, tutte le informazioni ad essi relative indicate nel modulo e, nell'ultima colonna, le loro firme;
 - per i familiari non deleganti, le sole informazioni ad essi relative. L'ultima colonna non deve riportare la firma dei familiari non deleganti. In mancanza di firma, infatti, la delega si intende non conferita e il familiare

¹ Il modulo è stato pubblicato in allegato al decreto interministeriale 25 settembre 2023 (Gazzetta ufficiale, serie generale, del 21 ottobre 2023, n. 247). Il predetto modulo è stato riprodotto dall'Istituto in formato editabile ed è reperibile al seguente percorso: www.inail.it -> Atti e documenti -> Moduli e modelli -> Prestazioni.

² Che può essere lo stesso beneficiario o un suo delegato o rappresentante legale.

³ L'informazione può mancare nel caso si tratti di istanza presentata in mancanza di concorso dall'unico familiare avente diritto.

interessato, per ottenere la quota parte del contributo del Fondo di propria spettanza deve presentare un'apposita istanza alla Sede Inail competente.

Nel caso di utilizzo del modulo editabile, dopo la compilazione sarà necessario procedere alla stampa ai fini della sottoscrizione del richiedente e, nel caso di domanda plurima o cumulativa, per l'apposizione da parte dei familiari che conferiscono delega.

Si ricorda che, nel caso di richiedente diverso dal beneficiario (delegato o rappresentante legale), alla istanza deve essere allegata la delega o il titolo di rappresentanza legale, da verificare in fase di istruttoria.

Nel caso di istanza plurima o nel caso di richiedente diverso dal beneficiario (delegato o rappresentante legale) deve essere allegato anche il **modulo di delega alla riscossione**, debitamente compilato, sottoscritto e con firme autenticate dei deleganti.

Si informa che anche il modulo di delega alla riscossione è disponibile in formato editabile sul portale Inail⁴.

Il modulo di delega alla riscossione, dopo l'inserimento delle informazioni richieste, deve essere stampato e presentato ad un un funzionario abilitato per l'apposizione in sua presenza delle firme e per la loro autenticazione ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i minori e gli incapaci di intendere e di volere, infine, prima del pagamento dovrà essere acquisita l'autorizzazione del Giudice tutelare, tenuto a determinare l'impiego della somma spettante.

Presentazione delle istanze

In attesa del rilascio del servizio *online*, l'istanza deve essere presentata dagli aventi diritto alla Sede Inail competente⁵ o trasmessa alla Sede stessa a mezzo di posta elettronica certificata o di raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia del **documento d'identità del richiedente**.

L'istanza presentata o trasmessa ad una Sede Inail non competente deve essere acquisita agli atti della Sede ricevente ed essere trasmessa con la massima tempestività alla Sede competente per la trattazione. Di tale trasmissione deve essere data immediata informazione anche al richiedente.

Come accennato, è in fase di sviluppo il **servizio online** che, dopo il suo rilascio, consentirà di compilare il modulo di istanza e, una volta sottoscritto dal richiedente e firmato dagli eventuali deleganti, trasmetterlo attraverso il servizio con gli eventuali allegati.

Si fa riserva di ulteriori istruzioni in occasione del rilascio del servizio.

⁴ Il modulo di riscossione editabile è disponibile sul portale Inail al seguente percorso: www.inail.it -> Atti e documenti -> Moduli e modelli -> Prestazioni.

⁵ Quella individuata in base all'ultimo domicilio dello studente vittima dell'infortunio: cfr. circolare n. 49/2019.

Termini di presentazione delle istanze

I termini per la presentazione o la trasmissione dell'istanza sono stabiliti dal decreto interministeriale 25 settembre 2023 **a pena di inammissibilità** e, come da circolare n. 49/2023⁶, sono i seguenti:

- per gli infortuni occorsi dal **2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023** il termine di scadenza è fissato al **18 febbraio 2024**;
- per gli eventi occorsi dal 22 ottobre 2023 il termine di scadenza è di **novanta giorni dalla data del decesso**.

Per facilitare l'accesso al beneficio dei familiari aventi diritto⁷, le Sedi locali, oltre ad ogni iniziativa comunicativa che riterranno utile avviare, dovranno con urgenza effettuare una **ricognizione dei casi** di infortunio mortale occorsi a partire **dal 2 gennaio 2018 e fino al 21 ottobre 2023**, e di cui l'Istituto sia venuto a conoscenza, al fine di informare gli interessati in merito all'esistenza del Fondo e ai termini previsti, a pena di inammissibilità, per la presentazione delle istanze.

⁶ Per gli infortuni occorsi dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023 il termine di scadenza è fissato al 18 febbraio 2024; per quelli occorsi a partire dal 22 ottobre 2023 il termine di scadenza è di novanta giorni dalla data del decesso della vittima dell'evento lesivo.

⁷ *Studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università*: cfr. articolo 17, comma 1, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.